



Università
degli Studi di
Messina

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL COMPLESSIVO IMPEGNO DIDATTICO, DI
RICERCA E GESTIONALE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLO SCATTO
STIPENDIALE TRIENNALE E BIENNALE – ANNO 2025.**

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14.05.2012, (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19.05.2012) e modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12.01.2015);

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1982, n. 382 riguardante il riordino della docenza universitaria e, in particolare, gli artt. 36 e 38 riguardanti la progressione economica del ruolo dei professori e dei ricercatori universitari;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di riorganizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, l'art. 6, comma 14, il quale prevede, per i professori e i ricercatori, la valutazione del complessivo impegno didattico, scientifico e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali stipendiali di cui all'art. 8 della citata legge;

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 riguardante il *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010”*;

VISTO l'art.1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a mente del quale *“con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto”*;

VISTA la nota ministeriale del 29 maggio 2017, prot. n. 6565 con la quale sono stati forniti orientamenti chiarificatori in merito all'inquadramento giuridico e al trattamento economico dei docenti universitari;

VISTA la nota ministeriale del 30 gennaio 2019, prot. n. 1758 con la quale è chiarito che i docenti collocati in aspettativa senza assegni, ex art. 13 DPR n. 382/80, non possono essere valutati, ai sensi dell'art. 6, c. 14, legge n. 240/2010, ai fini del passaggio di classe secondo il regime triennale, in quanto non hanno prestato servizio in ragione dell'aspettativa;

VISTO il *“Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali”* da ultimo modificato con D.R. n. 2659 del 10 ottobre 2022; "

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei doveri accademici dei professori e dei ricercatori, nonché per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 3548/2024 del 9/12/2024;

RITENUTO opportuno procedere all’avvio della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato il diritto ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale;

ACCERTATA la copertura finanziaria necessaria;

D E C R E T A

Art. 1

(Indizione)

1. È avviata la procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato - a tempo pieno e definito - ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale triennale e biennale, ai sensi dell’art. 6, c. 14 e dell’art. 8 della legge n. 240/2010 per l’anno 2025.

Art. 2

(Soggetti interessati alla presentazione della domanda)

1. Sono ammessi alla procedura di valutazione i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale - triennale o biennale - per classi e scatti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 nelle scadenze indicate negli allegati A, B e C, ancorché cessati dal servizio successivamente alla data di maturazione del diritto.

L’elenco in **Allegato A** reca i nominativi dei soggetti aventi diritto alla valutazione, con indicazione della data di compimento del triennio/biennio compresa nel periodo **1 gennaio 2025– 30 aprile 2025**.

L’elenco in **Allegato B** reca i nominativi dei soggetti aventi diritto alla valutazione, con indicazione della data di compimento del triennio/biennio compresa nel periodo **1 maggio 2025 – 30 settembre 2025**.

L’elenco in **Allegato C** reca i nominativi dei soggetti aventi diritto alla valutazione, con indicazione della data di compimento del triennio/biennio compresa nel periodo **1 ottobre 2025 – 31 dicembre 2025**.

Sono, altresì, ammessi alla procedura di valutazione i professori e i ricercatori in servizio che hanno maturato il requisito per lo scatto stipendiale triennale/biennale entro la data del 31 dicembre 2024, di cui all’elenco in **Allegato D**.

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, i professori e ai ricercatori in servizio che hanno maturato il requisito per lo scatto stipendiale triennale/biennale entro la data del 31 dicembre 2024, di cui all’allegato D, nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, potranno reiterare la richiesta di attribuzione dello scatto dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del diritto; in tal caso, la decorrenza della maturazione della classe è posticipata di 12 mesi, con ridefinizione del periodo di valutazione.

2. Gli elenchi in Allegato A, B, C, D - elaborati alla data di emanazione del presente decreto - costituiscono parte integrante del presente bando.

Art. 3

(Domanda di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica **PICA (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei)** raggiungibile tramite il seguente link:

2. L'accesso alla piattaforma PICA è possibile tramite credenziali SPID, scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l'Ente "Università di Messina", o tramite credenziali PICA/reprise o tramite loginmiur.
3. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
4. Nel caso di accesso alla piattaforma tramite credenziali PICA o tramite loginmiur, la presentazione della domanda dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
 - mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento è necessario scaricare il file PDF generato dalla piattaforma sul proprio computer e, senza modificarlo in alcun modo, stamparlo, apporre firma autografa sull'ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in un unico file PDF e caricare quest'ultimo sulla piattaforma;
 - mediante firma digitale sul PC con cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dalla piattaforma PICA, il file firmato in formato p7m da ricaricare sulla piattaforma stessa. A conclusione della procedura, dopo avere selezionato le funzioni Firma e Presentazione non sarà più possibile apportare modifiche ai dati inseriti nella domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda è causa di esclusione dalla procedura.
5. Nell'ipotesi di accesso alla piattaforma tramite credenziali SPID, **non** verrà richiesta alcuna firma in fase di presentazione della domanda.
6. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda di partecipazione.
7. La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
8. Per la segnalazione di problemi tecnici contattare esclusivamente il servizio di supporto tecnico fornito da *Cineca*, direttamente dalla piattaforma PICA, attraverso la compilazione di un *form* denominato "SUPPORTO" raggiungibile tramite il link presente in basso in tutte le pagine di compilazione della domanda di partecipazione. In ogni caso si rappresenta che tale assistenza sarà garantita fino alle 24 ore antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
9. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. una relazione, vistata dal Direttore del Dipartimento di afferenza, sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio/biennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto (ai sensi dell'art. 6, comma 14 Legge 240/2010), **pena esclusione**;
 - b. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
10. La registrazione, la compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro le seguenti scadenze:
 - i docenti che hanno maturato il diritto utile alla valutazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2025 (di cui all'elenco in **Allegato A**) potranno presentare la domanda di partecipazione dalle ore 12:00 di lunedì 20 ottobre fino alle ore 12:00 di lunedì 3 novembre 2025.
 - i docenti che hanno maturato il diritto utile alla valutazione nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 2025 (di cui all'elenco in **Allegato B**), potranno presentare la domanda di partecipazione dalle ore 12,00 di lunedì 1° dicembre 2025 ed entro le ore 12:00 di lunedì 15 dicembre 2025. Negli stessi termini, potranno partecipare alla procedura i docenti che hanno maturato il requisito per lo scatto stipendiale triennale/biennale entro la data del 31 dicembre 2024 (di cui all'elenco in **Allegato D**).
 - I docenti che matureranno il diritto utile alla valutazione nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2025 (di cui all'elenco in **Allegato C**), potranno presentare la domanda di

partecipazione dalle ore 12:00 di lunedì 12 gennaio 2026 ed entro le ore 12:00 di lunedì 26 gennaio 2026.

11. I termini sopraindicati sono perentori. Allo scadere del termine per la presentazione delle domande, il sistema non consentirà l'invio della domanda di partecipazione.

12. Entro la scadenza del termine di presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. Per il corretto invio della propria candidatura sarà necessario, dopo aver accertato la corretta compilazione della domanda utilizzando il tasto "VERIFICA", procedere alla sottomissione dell'istanza mediante l'utilizzo del tasto "PRESENTA". A conferma dell'esito positivo dell'inoltro della domanda, il candidato riceverà una mail di conferma all'indirizzo indicato in fase di compilazione.

13. Le domande rimaste in stato di "bozza" non saranno considerate validamente proposte, ai fini della partecipazione, perché non acquisite al sistema.

14. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4

(Commissione di valutazione)

1. La Commissione di valutazione è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da sei professori di prima fascia, nella misura di due, ove possibile, per ciascuna delle tre macro-aree scientifico-disciplinari, di cui all'art. 10, comma 2, dello Statuto di Ateneo, individuati a seguito di un sorteggio tra i non ammissibili alla valutazione, da effettuarsi in Senato Accademico.

2. La Commissione dura in carica un anno, salvo sopravvenienze in ordine a situazioni di incompatibilità.

3. La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario. Svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti stessi.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro il termine di 20 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

Art. 5

(Criteri di valutazione)

1. Sono oggetto di valutazione le attività didattiche, di ricerca e gestionali effettivamente svolte nel triennio o biennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

2. Per quanto riguarda i professori di prima e seconda fascia, la valutazione ha esito positivo qualora:
a) con riferimento all'attività didattica, abbiano svolto i compiti didattici istituzionali agli stessi assegnati dal Dipartimento di afferenza ai sensi del vigente "Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010" nel triennio/biennio accademico antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Lo svolgimento dei compiti didattici è **verificato d'ufficio** sulla base dei dati presenti nella piattaforma informatica all'uopo preposta. In nessun caso sarà possibile autocertificare l'assolvimento degli obblighi didattici.

b) con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori equivalenti nel triennio/biennio solare antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe della ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell'ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi Gruppi di esperti della valutazione (GEV). Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti, il calcolo della quota parte è effettuato sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di seguito riportati:

Numero autori strutturati interni all'Ateneo	Coefficiente
<i>1/4</i>	<i>1</i>

5/7	0,5
8/9	0,2
oltre 10	0,1

I dati relativi all'attività di ricerca sono **verificati d'ufficio** con esclusivo riferimento a quelli caricati e contenuti nel Catalogo IRIS.

c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel triennio/biennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio Corso di Studio, Consiglio della SIR) con una percentuale di presenza non inferiore al 60% su base annuale.

Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettore, Coordinatore Collegio dei Prorettori, Componente Senato Accademico, Componente Consiglio di Amministrazione, Delegato del Rettore, Presidente di SIR, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio, Coordinatore di Dottorato di Ricerca, Direttore Scuola di Specializzazione, Direttore di Master e di Corsi di Perfezionamento, Componente Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo. Lo svolgimento delle attività gestionali è autocertificato, tramite spunta dell'apposito flag presente nella procedura di presentazione della domanda.

3. Per quanto concerne i ricercatori a tempo indeterminato, la valutazione ha esito positivo qualora:

a) con riferimento all'attività didattica, abbiano svolto i compiti didattici, di servizio agli studenti nonché di verifica dell'apprendimento loro assegnati dal Dipartimento di afferenza ai sensi del vigente "Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010" nel triennio/biennio accademico antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Lo svolgimento dei compiti didattici è **verificato d'ufficio** sulla base dei dati presenti nella piattaforma informatica all'uopo preposta. In nessun caso sarà possibile autocertificare l'assolvimento degli obblighi didattici.

b) con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori equivalenti nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe della ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell'ultima VQR, secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi GEV. Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti, il calcolo della quota parte è effettuato sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di cui alla lettera b) del precedente comma. I dati relativi all'attività di ricerca sono **verificati d'ufficio** con esclusivo riferimento a quelli caricati e contenuti nel Catalogo IRIS.

c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio Corso di Studio, Consiglio della SIR) con una percentuale di presenza non inferiore al 60% su base annuale. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Componente Senato Accademico, Componente Consiglio di Amministrazione, Delegato del Rettore, Direttori di Master e di Corsi di Perfezionamento, Coordinatore di Corso di Studio, Componente Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo. Lo svolgimento delle attività gestionali è autocertificato, tramite spunta dell'apposito flag presente nella procedura di presentazione della domanda.

4. Ai fini della valutazione dell'attività didattica e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, sarà considerato il triennio/biennio accademico antecedente la maturazione del diritto allo scatto secondo lo schema di seguito indicato:

MATURAZIONE TRIENNIO UTILE ALLO SCATTO	TRIENNIO ACCADEMICO SOGGETTO A VALUTAZIONE
tra 1° gennaio e 30 aprile 2025 (AA 2024/25)	2021/22, 2022/23, 2023/24

tra 1° maggio e 30 settembre 2025 (AA 2024/25)	2021/22, 2022/23, 2023/24
tra 1° ottobre e 31 dicembre 2025 (AA 2025/26)	2022/23, 2023/24, 2024/25
MATURAZIONE BIENNIO UTILE ALLO SCATTO	BIENNIO ACCADEMICO SOGGETTO A VALUTAZIONE
tra 1° gennaio e 30 aprile 2025 (AA 2024/25)	2022/23, 2023/24
tra 1° maggio e 30 settembre 2025 (AA 2024/25)	2022/23, 2023/24
tra 1° ottobre e 31 dicembre 2025 (AA 2025/26)	2023/24, 2024/25

5. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, sarà considerato il triennio/biennio solare antecedente la maturazione del diritto allo scatto secondo lo schema di seguito indicato:

MATURAZIONE TRIENNIO UTILE ALLO SCATTO	TRIENNIO SOLARE SOGGETTO A VALUTAZIONE
Anno 2025	2022-2023- 2024
MATURAZIONE BIENNIO UTILE ALLO SCATTO	BIENNIO SOLARE SOGGETTO A VALUTAZIONE
Anno 2025	2023- 2024

La valutazione ha esito positivo a condizione che siano soddisfatti i requisiti in tutti gli ambiti indicati ai commi precedenti.

6. Il docente che, durante il periodo utile ai fini della maturazione della nuova classe stipendiale, incorra in una sanzione disciplinare superiore alla censura può presentare la richiesta di attribuzione della nuova classe solo dopo che abbia maturato un periodo pieno di servizio della durata stabilita dalle vigenti norme, non considerando il periodo di sospensione.

7. I professori e i ricercatori che nel periodo oggetto di valutazione hanno in parte svolto la propria attività istituzionale presso altri Atenei, possono autocertificare nell'ambito della relazione triennale/biennale la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

(Periodo e Attività oggetto di valutazione in caso di congedi e assenze)

1. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale:

a) in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;

b) in caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 24 mesi.

2. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica triennale che hanno fruito di un periodo di assenza o di aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 24 e a 12 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 24 mesi.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione del congedo per motivi di studio e ricerca, di durata non inferiore a 18 mesi, il requisito di

cui all'art. 4, comma 2, lett. b) è rideterminato ad almeno 1 lavoro equivalente nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

4. Per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale:
a) in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 12 mesi;

b) in caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio, purché pari o superiore a 16 mesi.

5. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato soggetti alla progressione economica biennale che hanno fruito di un periodo di assenza o aspettativa, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, superiore, rispettivamente, a 12 e 8 mesi sono sottoposti a valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale al completamento del periodo di servizio, rispettivamente, di 12 e 16 mesi.

6. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca, in caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione del congedo per motivi di studio e ricerca, di durata non inferiore a 12 mesi, il requisito di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) è rideterminato ad almeno 1 lavoro equivalente nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

Art. 7

(Approvazione degli atti)

1. Al termine di ciascuna tornata di valutazione, la Rettrice, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione.

2. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito dell'Ateneo. L'elenco dei professori e dei ricercatori che hanno conseguito un giudizio positivo è pubblicato contestualmente in un'apposita sezione della piattaforma informatica. La pubblicazione vale come notifica agli interessati.

3. Avverso il decreto di approvazione atti è ammesso ricorso al Rettore entro 20 giorni dalla pubblicazione. Sul ricorso decide la Rettrice nei 10 giorni successivi.

Art. 8

(Decorrenza del diritto)

1. In caso di valutazione positiva, al docente verrà attribuita la classe stipendiale successiva con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale è sorto il diritto stesso.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 232/2011, qualora il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento sia più elevato di quello spettante nella nuova progressione, al fine di assicurare l'invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza degli importi nei due regimi.

3. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data della precedente richiesta; in tal caso, la decorrenza della maturazione della classe è posticipata di 12 mesi, con ridefinizione del periodo di valutazione.

4. Nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del diritto; in tal caso, la decorrenza della maturazione della classe è posticipata di 12 mesi, con ridefinizione del periodo di valutazione.

5. In caso di mancata attribuzione dello scatto stipendiale per valutazione negativa o per mancata presentazione della domanda per due tornate consecutive, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

Art. 9

(Responsabile del procedimento)

1. Per i profili connessi al trattamento economico, il Responsabile del Procedimento è il dott. Maurizio Fallico, Responsabile della U.Org. Trattamenti Economici, D.A. Bilancio e Finanze (mfallico@unime.it); per i profili connessi allo stato giuridico, il Responsabile del Procedimento è la

Dott.ssa Clorinda Capria, Responsabile dell' U.C.T. D.A. Organizzazione e Gestione Risorse Umane (ccapria@unime.it).

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente con le modalità previste dalla vigente normativa e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della procedura valutativa.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente procedura nelle ipotesi di cui all'art. 21-*quinquies*, Legge 241/1990, nonché in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro normativo di riferimento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applica la normativa vigente in materia.
3. Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico dell'Ateneo ed è pubblicato all'Albo on line e sul sito web dell'Ateneo.

La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Spatari